

- 4) Se sia legittimo, in via di principio, ignorare le cessioni imponibili di autovetture (o il loro valore) al fine di pervenire a un metodo particolare ai sensi dell'articolo 173, paragrafo 2, lettera c), della direttiva.

(¹) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 1° marzo 2017 — Raoul Thybaut, Johnny De Coster, Frédéric Romain/Regione vallona

(Causa C-160/17)

(2017/C 178/12)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: Raoul Thybaut, Johnny De Coster, Frédéric Romain

Resistente: Regione vallona

Questione pregiudiziale

«Se l'articolo 2, a), della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (¹), debba essere interpretata nel senso di includere nella nozione di piano o programma un perimetro previsto da una disposizione di natura legislativa adottata da un'autorità regionale:

- avente ad oggetto la definizione del contorno di un'area geografica ai fini dell'eventuale realizzazione di un progetto di urbanizzazione, fermo restando che il progetto, che dovrà perseguire un obiettivo determinato — riguardante, nella specie, la riqualificazione e lo sviluppo di funzioni urbane, e che necessita della creazione, della modifica, dell'ampliamento, della soppressione o del rifacimento della rete stradale e degli spazi pubblici — costituisca il fondamento dell'adozione del perimetro, il quale implica dunque l'accoglimento del relativo principio, dovendo essere peraltro oggetto di ulteriore rilascio di concessioni soggette ad una valutazione degli effetti; e
- avente per effetto, sul piano procedurale, di consentire alle richieste di concessione per opere o lavori da effettuarsi nell'ambito del perimetro di beneficiare di una procedura in deroga, fermo restando che le prescrizioni urbanistiche applicabili ai suoli interessati prima dell'adozione del perimetro continuano ad applicarsi, ove detta procedura attribuisce peraltro il vantaggio di poter ottenere più facilmente una deroga a tali prescrizioni;
- e che beneficia di una presunzione di pubblica utilità per le espropriazioni da eseguire nel quadro del piano di espropriazione ad esso allegato».

(¹) Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197, pag. 30).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 3 aprile 2017 — Edel Grace, Peter Sweetman/An Bord Pleanala

(Causa C-164/17)

(2017/C 178/13)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court

Parti

Ricorrenti: Edel Grace, Peter Sweetman

Resistente: An Bord Pleanála

Questioni pregiudiziali

Nel caso in cui

- (a) un sito protetto abbia come obiettivo essenziale la creazione di un habitat per una specie specifica
- (b) la natura dell'habitat che è propizia a quella specie implichi che la parte del sito che è favorevole subirà necessariamente mutamenti nel tempo, e
- (c) come parte del piano di sviluppo proposto debba essere attuato un piano di gestione per il sito nel suo complesso (comprese modifiche alla gestione di parti del sito non direttamente influenzate dal progetto stesso), volto a garantire che, in qualsiasi momento, la parte del sito adatta come habitat sopra menzionato non risulti ridotta ma possa invece essere incrementata; ma
- (d) per la durata del progetto, una parte del sito sicuramente non sarà idonea a garantire l'habitat adatto, se misure come quelle descritte alla lettera (c) possano essere correttamente considerate misure di attenuazione.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supreme Court (Irlanda) il 3 aprile 2017 —
Volkmar Klohn/An Bord Pleanála**

(Causa C-167/17)

(2017/C 178/14)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court

Parti

Ricorrente: Volkmar Klohn

Resistente: An Bord Pleanála

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il disposto relativo alla «procedura (...) non eccessivamente onerosa», di cui all'articolo 10 bis della direttiva sulla partecipazione del pubblico, sia potenzialmente applicabile in una fattispecie come quella in esame, in cui l'autorizzazione urbanistica impugnata nel procedimento era stata rilasciata prima della data ultima per la trasposizione della direttiva medesima e in cui anche il procedimento di impugnazione di tale autorizzazione è stato introdotto prima della data di cui trattasi. In tal caso, se il disposto dalla direttiva sulla partecipazione del pubblico, relativo alla «procedura (...) non eccessivamente onerosa», si applichi potenzialmente a tutte le spese sostenute nel procedimento o soltanto a quelle sostenute dopo la data ultima per la trasposizione.
- 2) Qualora lo Stato membro interessato non abbia adottato misure specifiche al fine della trasposizione dell'articolo 10 bis della direttiva sulla partecipazione del pubblico, se, quando pronuncia una condanna alle spese in un procedimento al quale è applicabile la direttiva di cui trattasi, un giudice nazionale, che gode di potere discrezionale quanto al riconoscimento delle spese a carico di una parte soccombente, sia tenuto a garantire che tale condanna non renda il procedimento «eccessivamente oneroso», e ciò perché le relative disposizioni hanno efficacia diretta o perché il giudice dello Stato membro di cui trattasi è tenuto a interpretare il proprio diritto procedurale in un modo per quanto possibile conforme agli obiettivi dell'articolo 10 bis.
- 3) Qualora una decisione di condanna alle spese non contenga limitazioni e, non essendo stata impugnata, sia considerata come definitiva e inappellabile ai sensi del diritto nazionale, se il diritto dell'Unione esiga che:
 - (a) un Taxing Master al quale il diritto nazionale attribuisce il compito di quantificare l'ammontare delle spese ragionevolmente sostenute dalla parte vittoriosa; o